



# Provincia di Caserta

## F.A.Q.

### ELEZIONI PROVINCIALI 12 OTTOBRE 2017

#### LISTE DI CANDIDATI, SOTTOSCRIZIONI AUTENTICAZIONI <sup>(1)</sup>

1. D. Il Sindaco di un comune può autenticare le firme di una lista degli amministratori degli altri Comuni?

R. Sì, ma lo può fare solo nell'ambito del territorio (comunale) nel quale esercita la funzione.

2. I modelli per la raccolta delle firme risultano stesi su formato A4. Questo comporta l'impossibilità di utilizzare moduli continui, che implicano l'impiego del formato A3.

D. 2a) E' possibile adattare i modelli su formato A3?

R. 2a) Sì, è possibile, a parità di contenuti, adeguare il modello su formato A4, tenuto conto che anche le linee guida del Ministero dell'Interno (circolare n. 32/2014) fatte proprie per tale parte anche dalla Provincia, fanno riferimento a "moduli a forma libera". Si informa che la Provincia di Caserta ha scelto il formato A4, in linea con i modelli UPI, per rendere più agevole la scansione che sarà effettuata in sede di presentazione, nell'ambito del sistema di protocollo informatico della Provincia. Tuttavia, anche la lista presentata in A3 o in modulo continuo sarà ritenuta valida, e provvederà l'ufficio a trovare una forma di acquisizione digitalizzata.

D. 2b) Ove si impieghi il formato A4, è possibile che i vari elenchi integrativi siano uniti da semplice pinzatura?

R. 2b) Sì, purché vi sia timbro trasversale (si consiglia anche sottoscrizione) del soggetto deputato all'autenticazione, ad esempio nella congiunzione delle pinzature. La raccolta delle firme, infatti, può essere effettuata su fogli separati, che devono, isolatamente considerati, soddisfare tutti i requisiti essenziali di forma indicati dalla legge. Secondo la giurisprudenza espressasi sul punto, e richiamata anche nelle posizioni assunte da ANUSCA:

- le formalità di sottoscrizione della lista hanno le finalità di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione, per cui la violazione di tali formalità determina l'illegittimità dell'ammissione della lista;

- i fogli intercalari con le firme dei presentatori della lista, se non recano il contrassegno di lista o l'elenco nominativo dei candidati con le relative generalità, devono essere materialmente collegati al foglio principale al momento della raccolta delle sottoscrizioni, con apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante;

- l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista elettorale non si estende anche a firme apposte su un modulo separato non ritualmente congiunto al modulo recante l'autentica (Consiglio di Stato, ordinanza cautelare n. 1883 del 2000);

(1) - **N.B.** Si riportano le risposte alle domande più frequenti formulate agli uffici in occasione delle precedenti elezioni, alcune delle quali non sono state assistite dal supporto degli uffici del Ministero dell'Interno. Vi è già stato adattamento alle peculiarità della tornata di voto dell'8 gennaio 2017. **Si consiglia di adeguarsi comunque ad ogni più avveduta e scrupolosa regola attinente la materia, poiché le decisioni della Commissione elettorale rimangono impugnabili.**

- è illegittima l'ammissione di liste presentate facendo ricorso a modelli conformi a quelli ministeriali, ma non spillati fra loro, ovvero spillati a mezzo di punti "omega", ma senza l'apposizione del timbro di congiunzione fra i diversi fogli, e con sola autenticazione sull'ultimo foglio con indicazione del numero complessivo delle firme raccolte (TAR Abruzzo - Pescara n. 484 del 2004).

Riassumendo, in alternativa:

- può essere usato il modulo continuo;
- può essere impiegata la pinzatura, purché vi sia timbro trasversale del soggetto autenticatore;
- può essere impiegato altro sistema di unione dei fogli che dia inequivoca certezza dell'unità dei documenti autenticati.

Questo quanto ritiene il Presidente dell'ufficio elettorale della Provincia. Si evidenzia che, quindi, tali requisiti saranno ritenuti dalla Commissione necessari e sufficienti per l'ammissione. Tuttavia, poiché vi sono anche ulteriori indirizzi giurisprudenziali e prassi, si suggerisce di apporre, oltre che il timbro trasversale, anche la firma dell'autenticatore in prossimità dello stesso timbro e la numerazione progressiva dei fogli.

3. D. E possibile regolarizzare le autenticazioni o le firme successivamente allo scadere del termine previsto?

R. No, non è possibile.

L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che le sottoscrizioni sono state apposte in sua presenza, previo accertamento dell'identità dei sottoscrittori. Colui che autentica deve indicare:

- le modalità di identificazione,
- la data e il luogo dell'autenticazione,
- il proprio nome e cognome,
- la qualifica rivestita,
- nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

L'autenticazione delle firme dei presentatori di una lista di candidati alle elezioni costituisce modalità essenziale per garantire le certezze circa la provenienza delle candidature. La mancanza o la irrivalenza di uno qualunque degli elementi necessari determina nullità insanabile della sottoscrizione, e quindi dello stesso atto di presentazione, e non mera irregolarità sanabile.

Questo in quanto l'autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati alle elezioni non costituisce un semplice mezzo di prova surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, bensì requisito prescritto per garantire la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta.

4. La FAQ n.1 recita che il sindaco di un comune possa autenticare la firma di un sottoscrittore di un altro comune purché l'autentica avvenga nel comune di quel sindaco autenticatore.

D. 4.a) e se invece del sindaco si trattasse di un consigliere comunale (che avesse comunicato la sua disponibilità)?

R. 4.a) Sì, alla luce della giurisprudenza prevalente, tutti i soggetti previsti dalla legge possono, nel limite di funzione e di ambito territoriale nel quale possono esercitarla, provvedere all'autenticazione. Si ritiene che essere amministratore di un comune abiliti all'esercizio delle autenticazioni, purché, ove non si tratti del Sindaco, sia effettuata la comunicazione di legge. Si ritiene preferibile che in detta comunicazione debba essere indicato il o i luoghi di raccolta (ovviamente, autorizzati dal Comune ove luoghi pubblici che richiedano autorizzazione).

D. 4.b) il timbro di autentica è obbligatorio anche per un consigliere comunale autenticatore?

(1) - **N.B.** Si riportano le risposte alle domande più frequenti formulate agli uffici in occasione delle precedenti elezioni, alcune delle quali non sono state assistite dal supporto degli uffici del Ministero dell'Interno. Vi è già stato adattamento alle peculiarità della tornata di voto dell'8 gennaio 2017. **Si consiglia di adeguarsi comunque ad ogni più avveduta e scrupolosa regola attinente la materia, poiché le decisioni della Commissione elettorale rimangono impugnabili.**

In sostanza: tutte le persone e ruoli individuati idonei per la autenticazione possono autenticare come la FAQ n.1?

R. 4.b) Sì, si ritiene che il timbro sia obbligatorio e che sia l'amministrazione di appartenenza dell'amministratore a doverlo fornire.

5. D. Il Consigliere provinciale può autenticare le firme sull'intero territorio provinciale?

R. La questione non è stata ancora trattata dalla giurisprudenza a seguito della trasformazione delle elezioni provinciali da primo a secondo livello, né sono note posizioni ufficiali al riguardo. Si ritiene che la risposta possa essere affermativa, in applicazione dei principi maturati in precedenza in rapporto alla figura dell'assessore provinciale, oggi non più esistente. Deve in ogni caso essere apposta indicazione del luogo nel quale vengono autenticate le firme (ovviamente, in presenza dei sottoscrittori).

Anche il Consigliere ha l'onere di comunicazione, in tal caso al Presidente della Provincia.

Si ritiene preferibile che in tale comunicazione siano indicati i luoghi nei quali si provvederà ad esercitare l'attività.

Anche in questo caso è necessario l'uso del timbro, che sarà fornito dagli uffici provinciali.

6. D. Può, un soggetto deputato ad autenticare le sottoscrizioni delle liste, autenticare anche la propria firma?

R. No. La funzione di autenticazione pare essere ascrivibile a soggetto diverso da quello del quale deve essere autenticata la firma.

Pur nel silenzio del legislatore, pare doversi far prevalere, pertanto, la tesi negativa. Anche perché, diversamente, il legislatore e le linee guida Ministeriali avrebbero potuto esplicitamente consentire a ciascun amministratore l'autenticazione per sé stesso.

7. D. Da chi può essere effettuata la presentazione - intesa come "materiale" consegna delle candidature?

R. Stante le attività da assicurare e le dichiarazioni da rendere, anche circa il logo in formato digitale da depositare, si ritiene debba essere il delegato o il candidato Presidente o capolista della lista di candidati consiglieri.

8. D. Quali dimensioni deve avere il simbolo (o contrassegno) elettorale della lista nel formato .jpg?

R. 3 (tre) centimetri di diametro, in forma circolare.

Tale formato è giustificato dalla necessità di formare le schede di voto.

Il simbolo deve essere presentato necessariamente entro la scadenza di presentazione delle liste. Aspetti meramente formali potranno essere regolarizzati nei tempi assegnati dalla Commissione elettorale.

Si segnala che negli spazi adiacenti le sale saranno esposti dei manifesti che riporteranno il simbolo ingrandito; tale ingrandimento sarà effettuato con modalità tipografiche dalla Provincia, in quanto le dimensioni saranno decise in rapporto al numero delle liste.

9. D. Con quali modalità può essere consegnato il file del simbolo in formato digitale?

R. Alternativamente, con Cd-rom o key USB (cd. chiavetta).

10. D. Il simbolo deve essere descritto a parole?

R. Sì, nel modulo di presentazione della lista, che riporta adeguato spazio.

11. D. L'autenticazione delle firme deve riportare il luogo di autenticazione?

R. Sì, deve essere scritto anche il luogo ove avviene l'autenticazione; se non previsto l'apposito spazio nel modulo, deve comunque essere aggiunto a penna.

(1) - **N.B.** Si riportano le risposte alle domande più frequenti formulate agli uffici in occasione delle precedenti elezioni, alcune delle quali non state assistite dal supporto degli uffici del Ministero dell'Interno. Vi è già stato adattamento alle peculiarità della tornata di voto dell'8 gennaio 2017. **Si consiglia di adeguarsi comunque ad ogni più avveduta e scrupolosa regola attinente la materia, poiché le decisioni della Commissione elettorale rimangono impugnabili.**

12. D. La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica deve essere di data anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni?

R. No, la giurisprudenza ha precisato che può essere anche di data successiva.

13. D. Cosa deve fare un consigliere comunale per poter autenticare le firme a supporto di una candidatura o di una lista?

R. Fermi i limiti per l'esercizio territoriale del potere (può farlo solo nel comune del quale è amministratore), deve darne comunicazione formale al Sindaco del Comune del quale è amministratore, indicandogli dove intenderà esercitare il proprio potere (e ferma la necessità di autorizzazione del Comune nel caso in cui l'attività di autenticazione si svolga su suolo o in luogo pubblico).

14. D. Qual è l'elenco dei documenti da depositare in sede di presentazione delle liste e candidature?

1) dichiarazione di presentazione di una candidatura per la carica di presidente / lista di candidati alla carica di consigliere provinciale (atto principale - Modulo PL1);

2) elenchi integrativi (atto separato - Modulo PL2).

3) dichiarazione accettazione delle candidature alla carica di presidente/consigliere provinciale (Modulo PL3);

4) contrassegno circolare in formato .jpg o altro formato grafico, della dimensione di 3 cm, in triplice esemplare;

5) atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente o del segretario o rappresentante legale a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 53/1990 qualora all'interno del simbolo siano contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o Europeo o nel Consiglio Regionale della Campania;

6) autorizzazione di un soggetto che eventualmente consenta di impiegare il proprio nome per contraddistinguere il simbolo o contrassegno elettorale (eventuale);

7) dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale;

8) copia della comunicazione al Sindaco o al Presidente della Provincia dichiarativa della disponibilità ad assolvere all'autenticazione delle sottoscrizioni.

15. D. Il Sindaco o il Presidente della Provincia, per poter autenticare, devono dare comunicazione a qualcuno?

R. No. Fermi i limiti territoriali per l'esercizio del potere di autenticazione (per le specifiche elezioni, rilevanti per il Sindaco), la Legge 21 marzo 1990 n. 53 (articolo 14), pare conferire loro direttamente il potere di autenticazione.

16. D. Il Presidente della Provincia può, con un'unica autenticazione, e quindi su un unico modulo, principale o integrativo, autenticare la firma di amministratori di più comuni.

R. Sì, ferma restando la necessità della contestualità dell'autenticazione, della continuità dell'attività dell'autenticazione, e dello svolgimento dell'unico luogo indicato nello spazio dedicato all'autentica. Quindi, esemplificativamente:

a) può, in un unico luogo, autenticare le firme di più amministratori-elettori di comuni diversi che vi si sono recati, anche impiegando un unico modello (principale o integrativo);

b) non può, in rapporto a più luoghi, autenticare le firme di più amministratori-elettori che vi si sono recati, con un'unica autentica, e quindi con un unico modello; in tal caso dovrà impiegare più modelli, ed assicurare più autenticazioni.

(1) - N.B. Si riportano le risposte alle domande più frequenti formulate agli uffici in occasione delle precedenti elezioni, alcune delle quali non sono state assistite dal supporto degli uffici del Ministero dell'Interno. Vi è già stato adattamento alle peculiarità della tornata di voto dell'8 gennaio 2017. **Si consiglia di adeguarsi comunque ad ogni più avveduta e scrupolosa regola attinente la materia, poiché le decisioni della Commissione elettorale rimangono impugnabili.**

17. D. Sul modulo di presentazione della lista è previsto lo spazio per il simbolo. E' possibile incollarlo,

o comunque impiegare risoluzioni inferiori rispetto a quelle assicurate nel file in formato digitale?

R. Sì, purché sia saldamente incollato e sia chiaramente riferibile alla descrizione e al formato digitale depositato. Si sottolinea che la qualità della stampa delle schede di votazione sarà assicurabile in base alla risoluzione garantita dalla lista in fase di deposito del formato digitale.

18. D. Il candidato a consigliere può sottoscrivere la lista?

R. I candidati non possono sottoscrivere le liste, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. La sottoscrizione verrà ritenuta come non apposta.

19. D. I moduli principali per la presentazione di liste e candidature possono non contenere sottoscrizioni, ma la sola autenticazione?

R. No. Il modulo principale, che in ogni caso è l'ultimo modulo a poter essere sottoscritto e autenticato, in quanto riportante riferimento al numero di sottoscrizioni e moduli integrativi complessivamente raccolti, deve essere compilato in quanto contiene la dichiarazione di presentazione da parte di tutti i sottoscrittori, compresi anche quelli degli elenchi integrativi del candidato presidente o lista di candidati consiglieri.

20. D. Il contrassegno (simbolo) di una lista può contenere riferimento al nome di un Amministratore o candidato.

R. Si ritiene sia possibile, ma che occorra, in sede di presentazione, l'assenso di tale soggetto, in linea con quanto da sempre richiesto nelle istruzioni ministeriali per poter disporre di simboli. Saranno, in sostanza, ruscate le cd. liste "civetta". Nel caso in cui il nominativo coincida anche con il capolista, non occorrerà separata dichiarazione (fermo il caso di incompatibilità).

21. D. Quando deve scadere il mandato di un sindaco per essere candidato a presidente della Provincia?

R. Sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci il cui mandato non scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

22. D. Quando deve scadere il mandato di un consigliere comunale per essere candidato a consigliere provinciale? Vi sono regole analoghe a quelle applicabili al Presidente?

R. Non ci sono limiti di mandato per la candidatura.

Tuttavia, la cessazione dalla carica di sindaco o consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale.

Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco e consigliere comunale.

23.

D. Come devono essere trattate le pagine bianche o gli spazi non compilati per le firme dei sottoscrittori eventualmente presenti nelle dichiarazioni di presentazione di lista o di candidatura a presidente?

R. Le pagine bianche o gli spazi non compilati per le firme dei sottoscrittori devono essere barrati e siglati dall'autenticatore.

(1) - N.B. Si riportano le risposte alle domande più frequenti formulate agli uffici in occasione delle precedenti elezioni, alcune delle quali non state assistite dal supporto degli uffici del Ministero dell'Interno. Vi è già stato adattamento alle peculiarità della tornata di voto dell'8 gennaio 2017. **Si consiglia di adeguarsi comunque ad ogni più avveduta e scrupolosa regola attinente la materia, poiché le decisioni della Commissione elettorale rimangono impugnabili.**

24. D. Nel caso di autenticazione delle firme di una candidatura o lista da parte di un consigliere, è indispensabile l'impiego del timbro a pena di ricusazione? (quesito posto da un comune)

R. No. Il timbro può essere legittimamente rilasciato dal Comune al Consigliere che esercita la funzione. Tuttavia, la giurisprudenza rinvenuta sul punto afferma che "È irrilevante l'omesso uso del timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale", purché ovviamente dalla autenticazione possa "facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante" (Consiglio di Stato V Sezione, 6 marzo 2006, n. 1074, di conferma del T.A.R. Molise, 22 marzo 2005, n. 413 e 3 marzo 2005, n. 306). Quindi, in ogni caso, deve evincersi nome, cognome, carica in ragione della quale si esercita il potere di autenticazione (es: consigliere comunale di .....), luogo di autenticazione (e ferme le regole tipiche per assicurare quest'ultima). Ovviamente, si tratta di posizione assunta dalla Provincia, e valgono le regole di cautela già suggerite in rapporto alle possibili impugnazioni.

25. D. E' possibile, per presentare liste e candidature, impiegare alcuni moduli a colori ed alcuni in bianco e nero?

R. Sì. L'importante è che il logo stampato o apposto sui moduli principali rappresentati il logo a colori corrispondente alla descrizione ad al file depositato. Ovviamente, firme, autentiche e timbrature devo essere in originale.

26. D. Rispetto alla descrizione da stendere del simbolo (o contrassegno) elettorale, si rileva uno spazio non sufficiente. E' possibile, per ogni riga rappresentata, scrivere due o più righe di testo, in piccolo.

R. Sì. Sono in tal senso possibili adattamenti tipografici, scrittura su più righe rispetto a quelle rappresentate, rinvii a fogli aggiuntivi, purché anche questi siano firmati (con autenticazione di firma) ed uniti con le regole già esposte ai restanti fogli. La Commissione può riservarsi di richiedere integrazioni che risultino necessarie sotto il profilo tipografico ove, ad esempio, la tipografia, per procedere alla stampa, ritenga non sufficiente il file digitale. Rimane che la responsabilità per l'identificazione del contrassegno è imputata ai sottoscrittori di liste tramite il sistema già esposto, senza che gli stessi possano eccepire alcunché sulla regolarità del procedimento elettorale. Ovviamente, ogni dettaglio nella descrizione e ogni migliore risoluzione nella rappresentazione digitale possono garantire stampa rispondente. La stampa del logo sulle schede di voto sarà di tipo industriale. La stampa sui manifesti elettorali, tenuto conto della loro diversa rilevanza rispetto alle altre elezioni, sarà effettuata tramite fotocopiatori, presumibilmente su formato A3, riportante tutte le liste.

27. D. Chi può autenticare le firme dei sottoscrittori di una lista ?

R. La Legge n. 53 del 21 marzo 1990 - articolo 14 - stabilisce che "la firma deve essere autenticata

- da notaio,
- giudice di pace,
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,  segretario delle procure della Repubblica,
- presidente della provincia,
- sindaco,
- assessore comunale e provinciale,
- presidente del consiglio comunale [...omissis],
- presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale,  segretario comunale e provinciale,
- funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni [... omissis] i consiglieri comunali che

(1) - N.B. Si riportano le risposte alle domande più frequenti formulate agli uffici in occasione delle precedenti elezioni, alcune delle quali non state assistite dal supporto degli uffici del Ministero dell'Interno. Vi è già stato adattamento alle peculiarità della tornata di voto dell'8 gennaio 2017. Si consiglia di adeguarsi comunque ad ogni più avveduta e scrupolosa regola attinente la materia, poiché le decisioni della Commissione elettorale rimangono impugnabili.

comunicano la propria disponibilità [... omissis] al sindaco”.

Dall'autenticazione deve fra l'altro essere evincibile il nome del soggetto autenticatore, la relativa qualifica e l'incarico, ove necessario (ad esempio, per il funzionario); si ricorda che la violazione di norme in materia di autenticazione, oltre a comportare la ricusazione della lista, costituisce fatto penalmente rilevante. Rimangono fermi i limiti di autenticazione (anche territoriali) già oggetto di esplicitazione nelle precedenti risposte.

28. D. I candidati a Consigliere provinciale di una lista hanno vincoli di appartenenza? E' esemplificativamente necessario che almeno un candidato sia amministratore del comune capoluogo?

R. No, giuridicamente non è necessario. Si tratta di scelta politica.

29. D. Appurato che il consigliere provinciale uscente non può sottoscrivere la lista in cui si candida né altre, potrebbe invece, in quanto consigliere provinciale autenticare le sottoscrizioni delle liste?

R. In generale, il consigliere provinciale può autenticare le liste, in base a quanto previsto dall'articolo 14 della Legge n. 53/1990.

Sulla possibilità che l'autenticazione sia effettuata dal consigliere provinciale che riveste anche il ruolo di candidato, può valere quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 31-5-2007, n. 2817:

*<<Con una seconda censura, gli appelli sostengono che, illegittimamente, le sottoscrizioni siano state autenticate dal signor Umile Bisignano, all'epoca consigliere comunale, ma, allo stesso tempo, candidato sindaco collegato alla lista "SOLIDARIETÀ E PARTECIPAZIONE". Ciò determinerebbe un evidente conflitto di interessi, incidente sulla validità dell'atto di autenticazione e, conseguentemente, sull'ammissione della lista e sui risultati elettorali. La censura è infondata, come già affermato dalle sentenze appellate. In base all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990 n. 53, "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali*

*che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco." La disposizione, nel testo derivante dalle modifiche introdotte con la legge 30 aprile 1999, n. 120, intende agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori le liste. La disposizione, per il suo carattere speciale e per la sua particolare finalità, si applica in tutte le ipotesi di sottoscrizione di liste di candidati, nello stesso ente locale di appartenenza del consigliere, il quale autentica la sottoscrizione e indipendentemente dalla circostanza che questi abbia interesse specifico alla presentazione della lista. In caso contrario, infatti, la norma finirebbe per non avere alcuna applicazione, dal momento che essa riguarderebbe, sempre, situazioni in cui l'interesse del consigliere potrebbe assumere un rilievo determinante. Quindi, è ragionevole la conclusione cui è pervenuto il tribunale, secondo cui la competenza all'autentica della firma dei sottoscrittori della lista spetta al consigliere comunale anche nelle ipotesi in cui questi assuma la veste di candidato. La norma speciale sul*

(1) - N.B. Si riportano le risposte alle domande più frequenti formulate agli uffici in occasione delle precedenti elezioni, alcune delle quali non sono state assistite dal supporto degli uffici del Ministero dell'Interno. Vi è già stato adattamento alle peculiarità della tornata di voto dell'8 gennaio 2017. **Si consiglia di adeguarsi comunque ad ogni più avveduta e scrupolosa regola attinente la materia, poiché le decisioni della Commissione elettorale rimangono impugnabili.**

*procedimento elettorale, in questa parte, è destinata a prevalere anche sulla previsione contenuta nell'articolo 78 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, riguardante l'obbligo di astensione del consigliere comunale >> .*

Non si è a conoscenza di altri diversi orientamenti.

In sostanza, quindi, si ritiene possa essere seguito l'orientamento giurisprudenziale innanzi riportato, reputando sia legittimamente consentito al consigliere provinciale candidato autentichi le sottoscrizioni della lista, in ragione del favor che la speciale disposizione di legge avrebbe sancito per la raccolta delle firme, fermi restando tutti gli altri elementi essenziali e cause di incompatibilità previste dalla legge. Poiché la materia elettorale è delicata, si evidenzia che ogni adempimento di autenticazione deve essere garantito in modo scrupoloso, secondo rigide regole formali previste dalla legge, pena la riconsiderazione della lista.

---

(1) - **N.B.** Si riportano le risposte alle domande più frequenti formulate agli uffici in occasione delle precedenti elezioni, alcune delle quali non state assistite dal supporto degli uffici del Ministero dell'Interno. Vi è già stato adattamento alle peculiarità della tornata di voto dell'8 gennaio 2017. **Si consiglia di adeguarsi comunque ad ogni più avveduta e scrupolosa regola attinente la materia, poiché le decisioni della Commissione elettorale rimangono impugnabili.**